



REGOLAMENTO DI GIURIA

Generale

**ART. 1- Ordinamento del Corpo giudicante della Federazione Italiana Sports Acrobatici e
Coreografici di seguito indicata come F.I.S.A.C.**

Il Corpo giudicante è così strutturato:

- Coordinatore Nazionale delle Giurie (C.N.G.);
- Direttore Nazionale di giuria di ogni Disciplina (D.N.G.);
- Giudici.

ART. 2 – Coordinatore Nazionale delle Giurie

2.1 - Il C.N.G è nominato dal Consiglio federale (C.F.) su proposta del Presidente federale.

2.2 - Il C.N.G. può avvalersi di un Segretario scelto fra i tesserati alla F.I.S.A.C. e nominato dal C.F. a cui viene affidato un mandato definito nei modi e nei tempi.

2.3 - Il C.N.G. può avvalersi di Collaboratori per le Attività nuove o sperimentali.
La proposta dei Collaboratori nazionali deve essere sottoposta ed approvata dal C.F..

2.4 - Il C.N.G. può convocare gruppi di lavoro composti da persone da lui appositamente scelte con compiti, di volta in volta, da stabilire.

ART. 3 - Mansioni del C.N.G.

3.1 - Al C.N.G. sono affidati:

l'organizzazione del Corpo giudicante ed il collegamento con il C.F.
la supervisione sull'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento del corpo giudicante

3.2 - Deve proporre al C.F.:

- a) eventuali sperimentazioni per l'aumento del rendimento e la velocizzazione delle gare e manifestazioni.
- b) soluzioni organizzative
- c) mantenere i rapporti, per il settore giurie, con le Federazioni Internazionali a cui la F.I.S.A.C. è affiliata

3.3 - Il C.N.G. deve inoltre:

- a) accertarsi che sia regolarmente aggiornato l'Albo nazionale dei Giudici;
- b) redigere una relazione annuale da presentare al C.F..

ART. 4 - Direttori Nazionali di giuria di ogni disciplina (D.N.G.)

4.0.1 - Il D.N.G. è nominato dal Consiglio Federale su proposta dei giudici Nazionali di Disciplina

4.1 - Mansioni del D.N.G.

4.1.1 - Il D.N.G. deve proporre al C.N.G. l'organizzazione dei corsi di formazione, di idoneità e di aggiornamento per Giudici, in sede regionale e nazionale e curarne l'effettuazione

4.1.2 - Il D.N.G. deve inoltre espletare le seguenti mansioni

- a) partecipare alle riunioni indette dal C.N.G. e seguirne le direttive;
- b) accertarsi che sia regolarmente aggiornato lo schedario dei Giudici, divisi per regione o per circoscrizione territoriale, a qualunque qualifica appartengano;
- c) inviare, tramite il C.N.G. alla F.I.S.A.C., al termine di ogni anno sportivo, le variazioni avvenute nello schedario dei Giudici;
- d) annotare i servizi prestati dai singoli Giudici, in campo nazionale e regionale;
- e) inviare al C.N.G. la proposta di cancellazione dei Giudici;
- f) dirigere il Corpo giudicante nazionale della propria disciplina
- g) convocare i Giudici per le gare Internazionali, Nazionali, regionali, provinciali ed altre (per “altre” si intendono le gare nate da libere iniziative di Clubs affiliati, non previste dal calendario federale), per la convocazione nelle gare provinciali ed altre può avvalersi della collaborazione di altri giudici Nazionali
- h) redigere una relazione annuale da inviare al C.N.G.;
- i) tutte le altre mansioni che il presente Regolamento gli affida.

ART. 5 - Funzioni degli appartenenti al Corpo giudicante

5.0.1 - Gli appartenenti al Corpo giudicante sono chiamati a svolgere, a seconda della qualifica posseduta, le seguenti funzioni:

- 1 - Presidente di giuria;
- 2 - Giudice (con funzioni diverse, a discrezione del D.G.);
- 3 - Direttore di gara;
- 4 - Giudice di linea;
- 5 - Giudice cronometrista (vedi art. 5.5.1)
- 6 – Altre mansioni previste dalle singole discipline

5.0.2 - La designazione e la convocazione per le funzioni previste dal punto 1 al punto 3 sono di competenza del D.N.G. per le gare nazionali ed eventualmente per quelle interzonali ed interregionali.

Nelle gare regionali, provinciali ed altre, per le funzioni previste dai punti 3,4, e 5 la convocazione è di competenza ed a carico del Club o del Comitato organizzatore della manifestazione.

5.1 - Presidente di Giuria

Il Presidente di Giuria ha la diretta ed unica responsabilità della gara e sovrintende il gruppo di Giudici che in essa opera.

5.1.1 - Il Presidente di Giuria è nominato dal D.N.G. di disciplina ed è scelto fra i Giudici aventi una delle qualifiche previste dall'art. 6 del presente Regolamento, ad esclusione del Giudice onorario.

5.1.2 - Nelle gare regionali, qualora se ne ravvisi la necessità, la funzione di Presidente di Giuria può essere svolta dal D.N.G. o da esperti nelle singole discipline.

5.2 - Mansioni

Il Presidente di Giuria svolge le seguenti mansioni:

- a) presiede le riunioni della Giuria
- b) si accerta della idoneità e regolarità dell'impianto e delle attrezzature di gara;
- c) si assicura della presenza del medico, dei cronometristi e dei Giudici di linea se richiesti;
- d) controlla che siano presenti i Giudici convocati;
- e) verifica la regolarità del tesseramento degli stessi e, se questi non sono in regola, deve provvedere alla loro sostituzione;

- f) surroga i Giudici assenti con altri reperibili sul posto, purché siano in regola con il tesseramento. Le sostituzioni e le surroghe devono essere riportate sul verbale di gara, con le relative motivazioni. In mancanza di Giudici di pari qualifica può, a sua discrezione, far operare Giudici con qualifica inferiore o ridurre i componenti di uno o più gruppi di Giuria;
- g) cura la disposizione dei Giudici nelle varie prove, nel rispetto delle norme federali, in modo che possano avere una visione ottimale per potere giudicare e che, nel contempo, non siano in condizione di consultarsi reciprocamente, se non espressamente consentito;
- h) può affidare ai Giudici, oltre a quelli di competenza, altri compiti, come rilevazione di dati od altro;
- i) nel caso di discordanza fra i Giudici o di valutazioni emesse non corrispondenti al reale valore degli esercizi, interviene presso i gruppi di giuria per ristabilire gli accordi e giungere ad una equità di giudizio nel rispetto delle regole di ogni singola disciplina;
- l) riporta nel Verbale di Omologazione della Gara eventuali infrazioni commesse da parte di atleti, istruttori e dirigenti societari, prima, durante e dopo la gara. Una copia del suddetto verbale deve essere rimessa al Procuratore federale.
- m) controlla che il Verbale di Omologazione della Gara (V.O.G.) sia debitamente e correttamente compilato e sottoscrive le parti che gli competono. Sottoscrive inoltre le classifiche unitamente al Segretario di gara che ne ha la diretta responsabilità.

5.3 - Giudice

Il Giudice preposto ad una prova/e deve osservare le direttive ricevute dal Presidente di Giuria.

5.3.1 - Nomina

5.3.2 - Il Giudice è nominato dal D.N.G. per le tutte le gare.

5.3.3 - Il Giudice deve conoscere:

- il programma tecnico della manifestazione;
- il Codice dei Punteggi (C.d.P.) della propria disciplina;
- il Programma Regolamento federale;
- il Regolamento del Corpo giudicante;
- le circolari esplicative, integrative e/o di modifica diramate dalla FISAC
- la normativa federale.

5.3.4 - Il Giudice nominato deve:

- essere in possesso della tessera federale di Giudice, valida per l'anno in corso;
- presentarsi sul campo di gara almeno 15 minuti prima dell'ora stabilita per la riunione della giuria e partecipare alla stessa;
- partecipare ai momenti di aggiornamento eventualmente programmati prima o dopo una competizione.

5.3.5 - Il Giudice che non partecipa alla riunione della giuria che precede la gara può essere sostituito con un altro Giudice, dal Presidente di Giuria

5.3.6 - Il Giudice che non partecipa agli aggiornamenti di cui al punto 5.3.4 può essere oggetto di provvedimenti, come previsto dall'art. 9.2.

5.3.7 - Mansioni

5.3.8 - Il Giudice deve operare all'attrezzo/i al quale è stato assegnato, con il più attento rispetto dei criteri di valutazione, con obiettività e con imparzialità, osservando le norme ed i regolamenti.

5.3.9 - Il Giudice inoltre:

- a) esprime, sottoscrive e trasmette con celerità, la propria valutazione;
- b) prende appunti sulle varie componenti di valutazione, di ogni singolo esercizio;
- c) adempie alle direttive impartite dal Presidente di giuria;
- d) opera affinché lo svolgimento della gara avvenga con regolarità e puntualità.

5.3.10 - E' fatto divieto al Giudice di:

- a) comunicare, discutere con altri il punteggio da lui espresso e quello espresso da altri Giudici;
- b) allontanarsi, in qualsiasi momento, dal proprio posto se non autorizzato dal Presidente di giuria;
- c) riportare all'esterno quanto riservatamente discusso nelle riunioni o nei momenti di aggiornamento.

5.3.11 - Il Giudice deve presentarsi sul campo di gara con la divisa di ordinanza federale se prevista.

5.4 - Direttore di gara (Se previsto dalla Disciplina)

Il Direttore di gara collabora con il Presidente di giuria, dal quale dipende direttamente, per garantire un ordinato svolgimento della manifestazione.

5.4.1 - Nomina

Il Direttore di gara è nominato dal Club o dal Comitato organizzatore, in accordo col D.N.G. ed è scelto preferibilmente fra gli appartenenti al Corpo giudicante.

5.4.2 - Mansioni

5.4.3 - Il Direttore di gara svolge le seguenti mansioni:

- a) si accerta che il campo di gara sia libero da ostacoli e pericoli che possano presentarsi durante l'effettuazione della manifestazione
- b) si preoccupa della adeguata sistemazione dei posti riservati ai Giudici, ai computisti, agli atleti ed agli istruttori;
- d) assicura la presenza di un operatore all'impianto di amplificazione se previsto;
- e) fa rispettare il tempo di riscaldamento ad ogni attrezzo, secondo quanto stabilito;
- f) vieta a dirigenti, istruttori, atleti ed al pubblico di dialogare con i Giudici di gara;
- g) è responsabile dell'ordine all'interno del campo di gara;
- h) guida e segue l'andamento della gara.

5.4.4 - Il Direttore di gara ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di uno speaker.

5.5 - Giudice cronometrista

Il cronometrista è, nell'esercizio della sua funzione, considerato Giudice di gara e, come tale, deve essere presente sul campo di gara almeno 10 minuti prima dell'inizio della stessa per prendere le necessarie istruzioni dal Presidente di Giuria.

5.5.1 - Nomina

Il Giudice cronometrista deve essere richiesto alla Federazione Italiana Cronometristi. In assenza di un cronometrista della F.I.Cr., tale funzione può essere svolta da un Giudice tesserato alla F.I.S.A.C.. E' comunque a carico del Club o del Comitato organizzatore.

5.5.2 - Mansioni

Il cronometrista ha il compito di verificare la durata degli esercizi o il tempo impiegato per una esecuzione, dove è richiesto. Le eventuali infrazioni “di tempo” devono risultare su appositi foglietti da trasmettere al Giudice responsabile e da allegare al punteggio al quale si riferiscono.

5.6 - Giudice di linea

Il Giudice di linea è un Giudice di gara a tutti gli effetti e, come tale, deve essere presente sul campo di gara almeno 10 minuti prima dell’inizio della stessa. Deve essere preferibilmente scelto fra gli appartenenti al Corpo giudicante.

5.6.1 - Nomina

Il Giudice di linea è nominato dal Club o dal Comitato organizzatore cui è a carico.

5.6.2 - Mansioni

Il Giudice di linea, dove previsto, ha il compito di controllare le eventuali uscite di un atleta, di una squadra o di un attrezzo, dal campo gara e/o dai limiti prefissati per lo svolgimento delle prove. Le eventuali infrazioni devono risultare su foglietti da allegare ai punteggi ai quali si riferiscono.

ART. 6 - Qualifiche, requisiti ed operatività dei Giudici

Nell’ambito del Corpo giudicante sono previste le seguenti qualifiche:

- 1° livello – Giudice tirocinante
- 2° livello - Giudice regionale
- 3° livello - Giudice nazionale;
- 4° livello - Giudice internazionale
- Giudice Formatore

6.0.1 - L’attività di Giudice in una Disciplina è compatibile con l’attività di Giudice in altre Discipline. E’ inoltre compatibile l’attività di Giudice con quella di atleta e tecnico.

6.1 - Giudice di 1° livello

6.1.1 - La qualifica di Giudice di 1° livello si ottiene partecipando ad un corso indetto dalla FISAC e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

6.1.2 - La partecipazione ai corsi per ottenere la qualifica di Giudice di 1° livello è aperta a tutti purché:
- abbiano compiuto 16 anni alla data dell’esame.

6.1.3 - Il Giudice di 1° livello è abilitato ad operare nelle gare provinciali, regionali ed altre.

6.2 - Giudice di 2° livello

6.2.1 - La qualifica di Giudice di 2° livello si ottiene partecipando ad un corso indetto dalla F.I.S.A.C. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

6.2.2 - Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice di 2° livello, oltre ad avere compiuto 18 anni di età, è necessario:

- essere tesserato alla F.I.S.A.C.

6.2.3 - Il Giudice di 2° livello è abilitato ad operare nelle gare regionali, provinciali ed altre e, su nomina del D.N.G., può giudicare anche in campo nazionale.

6.3 - Giudice nazionale

6.3.1 - La qualifica di Giudice nazionale si ottiene partecipando ad un corso indetto dalla F.I.S.A.C. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

6.3.2 - L'ammissione al corso, da tenersi per tutto il territorio nazionale, in uno o più turni e sedi, è di competenza del D.N.G. su richiesta dei singoli Giudici

6.3.3 - Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice nazionale, occorre:

- avere compiuto il 18° anno di età;
- essere tesserato alla F.I.S.A.C. con la qualifica di Giudice di 2° livello da almeno 12 mesi consecutivi;
- avere operato in tale qualifica nel suddetto periodo oppure essere in possesso della qualifica di Tecnico di 3° livello da almeno 12 mesi.

6.3.4 - Il Giudice nazionale è abilitato ad operare in ogni gara prevista dal calendario federale (gare provinciali, regionali e nazionali).

6.4 - Giudice internazionale

6.4.1 - La qualifica e l'idoneità di Giudice internazionale, ed il relativo "brevetto", si ottengono partecipando ad un corso indetto dalle Federazioni Internazionali a cui la FISAC è affiliata. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

6.4.2 - La proposta nominativa da sottoporre al C.F., per la partecipazione al corso, è di competenza del C.N.G. ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- essere tesserato alla F.I.S.A.C. con la qualifica di Giudice nazionale da almeno 24 mesi consecutivi;
- aver operato con continuità in tale qualifica nel suddetto periodo;
- non essere stato sottoposto, da parte del C.O.N.I. o di una Federazione Sportiva Nazionale, a squalifica o ad inibizioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi nell'ultimo decennio e salvo riabilitazione;
- conoscere almeno una lingua straniera ufficialmente adottata dalla Federazione che indice il corso
- se delegato a gare in rappresentanza dell'Italia, essere cittadino italiano.

6.4.3 - Il Giudice internazionale, oltre alla possibilità di operare nell'ambito relativo alla sua qualifica, deve

partecipare all'attività regionale e nazionale, dove può essere nominato a svolgere una qualunque delle funzioni previste per gli appartenenti al Corpo giudicante.

6.4.4 - Il Giudice internazionale è tenuto inoltre a collaborare col C.N.G. e con un suo organo territoriale in qualsiasi evenienza.

6.5 - Giudice formatore

La qualifica di Giudice formatore viene conferita "d'ufficio" dal C.N.G. , al momento del conseguimento di 24 mesi di attività comprovata, su segnalazione del D.N.G. ed avere la qualifica minima di 2° livello

6.5.1 - Il Giudice formatore può espletare le seguenti funzioni:

docente, esaminatore, incarichi di rappresentanza, membro di commissioni, mansioni di collaborazione.

6.5.2 - Al termine di ciascun anno sportivo i D.N.G. devono segnalare alla F.I.S.A.C. e al C.N.G. i nominativi dei giudici da passare nella qualifica di Giudice formatore.

6.6 - Giudice straniero

Il Giudice straniero che voglia operare in Italia e che sia in regola con le norme previste dallo Statuto e dal R.O. deve inoltrare domanda alla F.I.S.A.C. di ammissione nell'Albo Giudici. Se gli viene riconosciuta la qualifica di cui è titolare in quella può operare immediatamente, purché in possesso della idoneità per il ciclo in corso. La qualifica posseduta e l'idoneità ad operare, valide per il ciclo in corso, devono essere documentate dalla Federazione di provenienza. Se non ha l'idoneità, può essere ammesso a frequentare un corso per la qualifica di cui è in possesso o ad un qualsiasi corso di livello inferiore.

ART. 7 - Anzianità per l'ammissione ai corsi di formazione

I periodi di anzianità previsti dal presente Regolamento per accedere ai corsi di formazione o di passaggio qualifica decorrono dalla data degli esami del corso precedente.

La dimostrazione che il Giudice ha operato in detto periodo è di competenza del D.N.G. Il Giudice può operare nella nuova qualifica soltanto dopo la ratifica della sua nomina.

ART. 8 - Albo Giudici

8.1 - La Federazione istituisce l' "Albo Nazionale dei Giudici" diviso per Discipline, provvedendo alla sua stesura ed aggiornamento, ulteriormente suddiviso nelle seguenti qualifiche:

- Giudici 4° livello - internazionali;
- Giudici 3° livello - nazionali;
- Giudici 2° livello - regionali
- Giudici 1° livello - tirocinanti
- Giudici Formatori.

In tutte le qualifiche vengono inseriti solo i Giudici in possesso della idoneità per il ciclo in corso. Gli altri Giudici, pur mantenendo la loro qualifica, vengono inseriti in base al livello della loro idoneità oppure come "Giudici sospesi" se senza idoneità alcuna.

Tutte le variazioni nominative all'Albo nazionale dei Giudici devono essere ratificate dal C.F..

ART. 9 - Provvedimenti disciplinari

9.1 - Il Giudice che non si attiene alle norme previste dal presente Regolamento e che assume un comportamento scorretto nell'assolvere le proprie funzioni incorre nei seguenti provvedimenti disciplinari.

9.2 - I provvedimenti disciplinari, di competenza del Presidente di Giuria, da applicarsi sul campo di gara sono:

*esclusione dalla gara:

da assumersi nei confronti del Giudice il cui comportamento si manifesti non conforme alle regole o che non partecipi alla riunione della Giuria che precede la gara. Deve essere segnalata sul verbale della gara;

*avvertimento verbale:

per lievi infrazioni alle regole, di cui deve dare comunicazione scritta al D.N.G.;

*avvertimento scritto:

per infrazioni più gravi o persistenti. Tale avvertimento deve essere annotato sul verbale della gara.

I D.N.G. hanno la facoltà di interrompere le convocazioni e di proporre al C.F.:

- ammonizione scritta;
- per ingiustificate rinunce all'ultimo momento;
- per motivi che possono compromettere il regolare svolgimento di una gara;

- per scarsa obiettività desunta dal controllo analitico della gara;

*sospensione limitata nel tempo:

La sospensione, da assumersi nei confronti del Giudice, indifferentemente dalla qualifica da lui posseduta, che rinuncia con frequenza all'incarico o che ha subito avvertimenti scritti, o ammonizioni, o per altri motivi, viene proposta dal C.N.G. o dal D.N.G. al C.F.

La decisione e la durata sono disposte dall'organo di giustizia competente il quale deve darne immediata comunicazione al C.F., al C.N.G. ed ai rispettivi D.N.G.

Il Giudice che sta scontando una sospensione, non può partecipare ad un qualsiasi corso né essere presente su alcun campo di gara.

9.3 - Se il Giudice persiste nelle rinunce alle convocazioni per un anno sportivo senza giustificato motivo, è possibile, previa comunicazione scritta all'interessato, su proposta del C.N.G. o del D.N.G., la cancellazione dall'Albo.

9.4 - Ulteriori mancanze disciplinari devono essere comunicate al Procuratore federale ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

ART. 10 - Composizione della Giuria

10.1 - La giuria deve essere composta in relazione alle specifiche richieste dei regolamenti di ciascuna Disciplina. In ogni caso però la rappresentanza Federale nelle gare di Campionato o Nazionali deve essere garantita dalle seguenti figure:

- a) Presidente di Giuria;
- b) Segretario di gara

Possono essere nominati altri Giudici, con le funzioni previste dai diversi Codici dei Punteggi o con altre funzioni stabilite dal D.N.G. competente.

10.2 - La composizione numerica di un Gruppo di Giuria, per tutte le gare di emanazione federale, deve essere adeguata alle necessità della gara.

10.3 - La funzione che tali Giudici devono espletare sul campo di gara, spetta al D.N.G. competente.

ART. 11 - Attribuzione del punteggio

11.1 - Il punteggio è emesso da ciascun Giudice nel rispetto delle norme vigenti di ciascuna disciplina.

11.1.1 - Se un Gruppo di Giuria è formato diversamente da quanto prevede il Codice dei Punteggi della Disciplina interessata, il modo col quale il punteggio finale prende forma è di competenza del D.N.G. per l'attività nazionale, regionale, provinciale ed altre.

11.2 - Il punteggio finale deve essere comunicato al dirigente o all'istruttore dell'atleta interessato.

11.3 - Qualora ne ravvisi la necessità, il D.N.G. sulla base di specifiche esigenze tecniche, può adottare particolari criteri di valutazione necessari per la gestione di gare con programmi particolari, che saranno resi noti con apposite circolari.

ART. 12 - Correzione del punteggio

12.1 - La correzione di un punteggio può avvenire solo da parte del Giudice che lo ha emesso, sul foglietto originale, ed è consentita soltanto per validi e giustificati motivi.

12.2 - Il punteggio variato deve rimanere comunque leggibile ed il nuovo punteggio deve essere controfirmato.

12.3 - Non è consentito stracciare il foglietto su cui è stato scritto il primo punteggio per sostituirlo con uno nuovo.

ART. 13 - Convocazione

13.1 - La convocazione degli appartenenti al Corpo giudicante, chiamati ad operare nelle gare nazionali, interregionali, interzonal e nazionali è di competenza del D.N.G.

13.2 - Per la nomina e la convocazione del Corpo giudicante, il D.N.G. può avvalersi di un segretario

13.3 - Copia dell'atto di convocazione deve essere inviata:

- alla Federazione;
- al Presidente di Giuria designato;
- al Club o al Comitato organizzatore della gara.

13.4 - La convocazione degli appartenenti al corpo giudicante, chiamati ad operare nelle gare regionali, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.1.2..

ART. 14 - Accettazione o rinuncia

Il Giudice che riceve una convocazione deve comunicare immediatamente l'accettazione o la motivata rinuncia, ed assicurarsi che la sua decisione pervenga tempestivamente al D.N.G. competente per disciplina.

In caso di tardiva risposta, il D.N.G. può provvedere alla sostituzione.

ART. 15 - Aspettativa

15.1 - L'aspettativa è un'assenza giustificata, più o meno prolungata, data dalla impossibilità di poter svolgere una funzione.

Deve essere richiesta dal Giudice interessato al D.N.G. che, una volta concessa, ne da comunicazione, tramite e-mail o fax o raccomandata r/r, al C.N.G., al D.N.G. della disciplina interessata e alla F.I.S.A.C..

Può essere concessa per:

- incompatibilità prevista dallo Statuto o dal Regolamento organico;
- per motivati impedimenti di carattere personale.

15.2 - Al termine del periodo di aspettativa concesso, il Giudice deve avanzare richiesta, con la stessa procedura prevista al punto 15.1, di poter riprendere la sua funzione.

Se in possesso dell'idoneità per il ciclo in corso può:

- rioperare immediatamente nella qualifica di appartenenza;

se invece non è in possesso di tale idoneità può:

- partecipare al primo corso di idoneità o di aggiornamento indetto, indispensabile per ottenerla.

15.3 - Il giudice che si trova in aspettativa può partecipare ai corsi di idoneità per la qualifica di cui è in possesso, ma non può partecipare ai corsi di formazione.

15.4 - L'aspettativa richiesta per motivi di carattere personale può avere la durata massima dell'anno sportivo in corso.

ART. 16 - Cancellazione

16.1 - La cancellazione, che comporta l'esclusione dal Corpo giudicante e dall'Albo Giudici, è determinata

dai seguenti motivi:

- dimissioni: da inoltrare al D.N.G., qualunque sia la qualifica che il Giudice possiede.

Il D.N.G., accertata la irrevocabilità delle stesse, deve trasmetterle direttamente al C.N.G. che ne dà formale comunicazione al C.F. ed al D.N.G.

- morosità: si configura dopo due anni ininterrotti di mancato pagamento della quota di tesseramento;

- radiazione: irrogata a termine di Statuto e di Regolamento di Giustizia e Disciplina;

- su proposta del C.N.G. o del D.N.G. (art. 9.3);

- d'ufficio, nel caso in cui un Giudice rimanga per quattro anni senza alcuna idoneità.

16.2 - Il Giudice che a suo tempo ha dato le dimissioni, nel caso in cui voglia rientrare nel Corpo giudicante, deve inoltrare domanda al C.N.G. o al D.N.G. della propria disciplina per essere riammesso a frequentare un corso per ottenere la qualifica precedentemente posseduta.

ART. 17 - Cessazione

17.1 - Almeno una volta all'anno, al termine delle operazioni di tesseramento, i D.N.G. devono aggiornare:

- gli elenchi relativi al Corpo giudicante ed inviare copia delle variazioni al C.N.G. ed alla F.I.S.A.C. per l'aggiornamento dell'Albo Giudici.

ART. 18 - Incompatibilità

18.1 - Tutti gli organismi che compaiono sul Verbale di Gara possono svolgere, in una stessa gara, una sola funzione.

ART. 19 - Tesseramento

Il candidato che ha superato l'esame di un corso di formazione e non è ancora tesserato alla F.I.S.A.C. ha l'obbligo di richiedere il tesseramento entro 30 giorni dalla data dell'esame stesso.

ART. 20 - Rinnovo del tesseramento

20.1 - Gli appartenenti al Corpo giudicante devono effettuare il pagamento della quota relativa al proprio tesseramento entro i termini stabiliti dalle normative federali.

20.2 - Il Giudice non in regola con il tesseramento per l'anno sportivo in corso non può svolgere la sua funzione.

ART.21 - Corsi di formazione e di idoneità

21.0.1 - La F.I.S.A.C. indice periodicamente corsi di formazione e di idoneità. Clubs ed altre organizzazioni possono indire corsi previa domanda al C.F.

21.0.2. - Tali corsi possono:

- essere organizzati in un unico periodo oppure in più periodi;
- avere carattere residenziale;
- essere divisi in più sedi.

21.0.3. - La durata ed i contenuti tecnici di ogni corso sono stabiliti dal piano di studi previsto per la formazione dei quadri della giuria di ogni disciplina; tuttavia sono lasciate alla discrezionalità dei D.N.G. variazioni dettate da esigenze locali che devono comunque essere sottoposte preventivamente al C.N.G.

21.0.4 - L'esame finale si tiene al termine del ciclo delle lezioni previste od anche in un periodo successivo.

21.0.5 - Al termine di ogni corso di formazione, ai partecipanti che superano l'esame viene rilasciato un attestato.

21.0.6 - I tesserati agli Enti di Promozione Sportiva seguono quanto previsto dai Protocolli d'intesa con la F.I.S.A.C..

21.1 - Corso di formazione per Giudici di 1° livello - Tirocinanti

21.1.2 - Il D.N.G. deve inoltre inviare alla Federazione ed al C.N.G., entro 30 giorni dall'effettuazione dell'esame, il verbale dell'esame stesso sul quale devono comparire:

- l'elenco nominativo dei candidati (suddiviso in promossi e non);
- le date di svolgimento del corso;
- le date e l'esito dell'esame;
- la composizione della Commissione esaminatrice.

21.2. - Corso di formazione per Giudici di 2° livello - Regionali

21.2.1 - Al termine del corso di formazione per Giudice di 2° livello, il D.N.G. deve inviare alla Federazione ed al C.N.G., entro 30 giorni dall'effettuazione dell'esame, il verbale dell'esame sul quale devono comparire:

- l'elenco nominativo dei candidati (suddiviso in promossi e non);
- le date di svolgimento del corso;
- la data e l'esito dell'esame;
- la composizione della Commissione esaminatrice.

21.2.2 - Il C.N.G. esamina la documentazione pervenuta, esprime il proprio parere e inoltra i nominativi di coloro che hanno superato l'esame al C.F. per la ratifica della nomina e per l'ammissione nell'Albo Giudici con la qualifica di Giudice di 2° livello.

21.3 - Corsi di formazione e di idoneità per Giudici di 3° livello - Nazionali

21.3.1 - Al termine del corso di formazione e di idoneità per Giudice nazionale, il C.N.G. proporrà al C.F. l'elenco di coloro che hanno superato l'esame, per la ratifica della nomina e per la conferma o

l'inserimento nell'Albo Giudici con la qualifica di Giudice nazionale.

21.4 - Corsi di idoneità

21.4.1 - Il Giudice nazionale deve partecipare ai corsi di idoneità organizzati dalla Federazione per mantenere l'idoneità della qualifica di cui è in possesso.

Tali corsi devono essere organizzati almeno con periodicità biennale o comunque quando avvengano modifiche sostanziali ai codici di punteggio delle diverse Discipline.

I giudici con qualifica inferiore mantengono la loro idoneità partecipando ai corsi di aggiornamento obbligatori.

21.4.2 - Il Giudice che non frequenta il corso o che non supera l'esame:

- mantiene la qualifica, ma perde l'idoneità per il ciclo in corso;

21.5 - Corsi di aggiornamento

Gli appartenenti al Corpo giudicante hanno l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dalla Federazione.

Il C.N.G. o il D.N.G., nel rispetto delle loro competenze, devono precisare per quali categorie di giudici tali corsi sono organizzati e possono proporre al C.F. la sospensione dalla loro funzione di coloro che non partecipano.

Tale sospensione dura fino a che il giudice non partecipa ad un corso successivo che abbia le stesse caratteristiche.

21.6 - Composizione delle Commissioni di esame

Le Commissioni di esame per i corsi di formazione organizzati da Organi territoriali sono così composte:

- il Presidente del C.F. o un suo delegato;
- il D.N.G. o un suo delegato;
- uno o più docenti del corso.